ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI E COSTRUZIONI INDUSTRIALI

Art. 15

Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario

Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione puo' essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1978, non più in vigore dal 13 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Estremi	Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/accelerazione-delle-procedure-per-la-esecuzione-di-opere-pubbliche-e/art-15-esecuzione-di-opere-in-pendenza-dell-adeguamento-finanziario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it